



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smirolto Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 31/A/2025

nel giudizio d'appello iscritto al n. 6968/Responsabilità, sull'appello

proposto da Onorato Sergio, rappresentato e difeso come in atti

dall'avvocato Giacomo Greco,

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana.

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale
d'Appello per la Regione siciliana;

per la riforma

della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione siciliana n. 188/2024 del 13 maggio 2024.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza del 23.01.2025, per l'appellante

l'avvocato Giacomo Greco; per il Pubblico ministero il V.P.G. dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza l'odierno appellante - già assistente amministrativo e cassiere della casa di reclusione Ucciardone di Palermo – è stato condannato a risarcire il danno erariale derivante dall'appropriazione illecita, da parte dello stesso, di somme di cui disponeva per ragioni del proprio ufficio, pari ad euro 117.346,80, oltre agli interessi ed alle spese di giudizio.

Distinti gli ammanchi verificatisi nel periodo in cui l'odierno appellante rivestiva la carica di agente contabile (dal 01.11.2016 al 31.12.2019, per un importo di euro 42.269,55) da quelli, pari ad euro 75.077,25 riconducibili ad operazioni effettuate prima del 01.11.2016 e dopo il 31.12.2019, quando il sig. Onorato non era cassiere della casa di reclusione di Palermo, il giudice di primo grado ha analizzate le tre modalità appropriative poste in essere dal sig. Onorato ed ha ritenuto che di detti ammanchi e della loro imputabilità all'Onorato fosse stata fornita prova diretta ed indiretta, condannandolo al pagamento della somma sopra indicata, con conversione del sequestro disposto ante causam in pignoramento.

2.- Con appello notificato in data 11.07.2024 e depositato in pari data, col quale la difesa dell'appellante ha lamentato, deducendo quattro motivi di gravame, l'erroneità della sentenza, chiedendone la riforma e formulando contestualmente istanza incidentale di sospensione.

Col primo motivo l'appellante ha impugnato la decisione di condanna

nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento ai bonifici effettuati dall'odierno appellante tra il 2010 ed il 2013.

Col secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione e falsa applicazione di legge; l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; l'illogicità manifesta; la mancata assunzione di ctu determinante ai fini della decisione.

Col terzo motivo la difesa ha contestato la sussistenza della prova dell'ammanco.

Col quarto motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'onere della prova per operazioni contabili poste in essere da impiegato amministrativo non contabile; travisamento dei fatti; manifesta illogicità; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; contraddittorietà ai principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza prevalente sull'onere della prova.

La difesa ha quindi concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna, di ammettere ed accogliere l'appello, e quindi, facendo diritto nel merito, ritenere e dichiarare illegittima ed errata, o con qualsiasi altra statuizione annullare, riformare e censurare l'appellata sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 188/2024, pubblicata il 13.05.2024, relativa al ricorso iscritto al n. di R.G. 69271/2023, dichiarando non dovuto il danno erariale contestato

In via istruttoria senza intendere invertito l'onere della prova, che è e grava esclusivamente sulla Procura Contabile della Corte dei conti, ha reiterato la richiesta di CTU, ex art. 97 codice della giustizia contabile,

al fine di comprovare la sussistenza del danno, la causalità dell'operato

dell'appellante, ed in generale tutte le circostanze di fatto alla base

delle contestazioni in sede contabile

Chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testi, e prova contraria, sugli

stessi articolati di parte attrice, con i testi che ci si riserva di indicare

nel momento stesso in cui verranno resi noti i testi della Procura

Contabile.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di

giudizio.

3.- Con conclusioni depositate il 20.12.2024 il pubblico ministero ha

contestato puntualmente le argomentazioni difensive compendiate nei

motivi d'appello e ne ha chiesto il rigetto.

4.- Con ordinanza del 19.12.2024, è stata dichiarata inammissibile

l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

5.- All'odierna pubblica udienza, le parti hanno confermato le rispettive

conclusioni come da verbale e la causa è passata in decisione.

In particolare, l'avvocato Greco, riportandosi a quanto già evidenziato

nell'atto di appello, si sofferma sulla prescrizione del danno erariale in

riferimento ai bonifici oggetto di contestazione. Sostiene che non si è

verificato un vero occultamento dei bonifici tale da renderne

impossibile l'individuazione del danno, poiché il destinatario dei

suddetti bonifici era un soggetto ben individuato, ossia l'appellante.

Insiste, dunque, sull'accoglimento dei motivi d'appello.

Il P.M. conferma quanto dedotto e argomentato nelle conclusioni

rassegnate. Con riguardo all'occultamento doloso, ribadisce che taluni

bonifici non erano visibili dalla contabilità dell'ente e, di conseguenza, non erano emerse irregolarità. Conclude, dunque, chiedendo il rigetto di tutti i motivi d'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente il Collegio ritiene di vagliare le richieste istruttorie di parte appellante.

Quanto alla ammissione di testi, non essendo stati indicati i nominativi, né gli articoli di prova sui quali acquisire la loro testimonianza, l'istanza è da ritenersi inammissibile.

Quanto alla richiesta di CTU, con la quale si chiede in sintesi che il consulente accerti se le somme di danaro scaturenti da tali operazioni contabili siano confluite nel conto personale del sig. Onorato Sergio, e se dette somme siano realmente fuoriuscite dai conti e dalla disponibilità dell'Istituto penitenziario, si osserva che in realtà, il carico, lo scarico, l'esito e la rimanenza, nonché le eventuali somme rimaste da pagare dovevano essere di mostrate dall'appellante, anche in ragione del principio di prossimità alla prova (art. 94 c.g.c.), rivestendo lo stesso la posizione di agente contabile, anche di fatto, dell'Istituto penitenziario.

In tale prospettiva, la richiesta CTU altera il sistema dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

Peraltro, com'è noto, la consulenza tecnica (deducibile) ha la funzione di fornire all'attività valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche sui fatti che egli non possiede, non valendo ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle

rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. (Cass. 21412 del 2006).

Inoltre, non è previsto alcun obbligo per il giudice di avvalersi di un consulente, poiché la valutazione in ordine alla nomina notoriamente rientra nella sua discrezionalità decisionale (ex plurimis, Sez. II, sent. nn. 307 ed 838 del 2016 e Sez. III n. 247 del 2018), fermo restando, ovviamente, l'obbligo di motivare la decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa (ex plurimis Cass. n. 72/2011, n. 20814/2004, n. 6641/2002, n. 10938/96).

Le istanze istruttorie sono quindi inammissibili.

L'appello è infondato e va respinto.

1.- Col primo motivo l'appellante contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione con riferimento ai bonifici effettuati tra il 2010 ed il 2013.

In particolare, la difesa contesta che dall'aver mascherato le causali degli assegni in modo da ostacolarne l'esatta identificazione possa derivarne un occultamento doloso in quanto, nessun dubbio può sussistere sull'inizio della prescrizione atteso che non c'è stato alcun occultamento doloso o sotterfugio teso ad intralciare o a rendere difficile l'identificazione del beneficiario.

1.1.- Il motivo è infondato e va respinto.

In realtà, tutta l'argomentazione difensiva incorre in un errore di prospettiva quando ritiene sufficiente l'identificazione del beneficiario delle somme al fine di escludere l'occultamento; infatti, il *thema decidendum* concerne l'apprensione di somme che non si aveva titolo

di percepire, e quindi è – come correttamente indicato dal giudice di primo grado con motivazioni che il Collegio intende fare proprie ed alle quali rinvia ai sensi dell'art. 5, c.g.c. e dell'art. 17 N. di a. del c.g.c.– sulla apparenza artatamente realizzata di un titolo per la spesa che si valuta la sussistenza dell'occultamento doloso.

Sul punto, attesa l'*immutatio veri* commessa dall'appellante, non sarebbe stato sufficiente il semplice ed ordinario controllo di contabilità trimestrale, perché da questo sarebbe emersa eventualmente la non corrispondenza dei suddetti bonifici oggi contestati solo se le causali di pagamento non fossero state artatamente falsificate, che rappresenta, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, proprio la condotta dolosa dell'Onorato tendente ad occultare il danno erariale.

Per quanto precede, il motivo sopra esaminato va respinto con conferma sul punto dell'impugnata sentenza.

2.- Col secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione e falsa applicazione di legge; l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; l'illogicità manifesta; la mancata assunzione di ctu determinante ai fini della decisione.

2.1.- Anche tali argomentazioni non sono idonee a superare le ragioni che hanno portato alla condanna dell'appellante.

Al riguardo occorre rilevare che anche la difesa ha confermato che l'odierno appellante aveva ricoperto all'epoca dei fatti il ruolo di contabile di cassa.

Il fatto che il ruolo fosse assolutamente superiore rispetto al titolo di studio posseduto (diploma di licenza media) e che, pur chiedendo di

essere traferito, non lo è stato per esigenze del servizio, non sono elementi idonei a fondare la negazione della qualità di agente contabile dell'appellante.

Inoltre, l'efficacia decettiva delle condotte dell'Onorato è dimostrata dal fatto che ha superato sia le verifiche giornaliere, che quelle trimestrali, nonché il passaggio di consegne.

3.- Col terzo motivo la difesa ha censurato l'impugnata sentenza nella misura in cui dà per certa la prova dell'ammanco in assenza di ogni necessario elemento probatorio a supporto della statuizione di condanna.

La difesa afferma che non risulta da nessun documento contabile che l'Amministrazione Penitenziaria abbia subito un danno erariale nella misura in cui, come è stato dimostrato attraverso la documentazione offerta dall'Ufficio della Procura, le verifiche trimestrali compiute dagli Organi di Vigilanza e Controllo sui conti dell'Istituto Penitenziario conducevano periodicamente ad una situazione di equilibrio e di "buona salute" della stessa struttura carceraria.

3.1.- Il motivo è infondato.

Quanto alla prova dell'an e del quantum dell'ammanco, si conferma quanto precisato dal giudice di primo grado, ossia che in ordine alle condotte riconducibili al periodo in cui il sig. Onorato è stato Cassiere (dal 1.11.2016 al 31.12.2019) data la qualità agente contabile, in presenza di prova dell'ammanco è onere dell'Onorato fornire evidenza della non imputabilità allo stesso di detto ammanco (art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Peraltro, la prova degli ammanchi è stata fornita in modo diretto, producendo copia dell'estratto conto dello stesso appellante e dei titoli giuridici asseritamente atti a giustificare i movimenti bancari, ma che, invero, si sono rivelati fittizi.

La prova della produzione di titoli di spesa fittizi o, talvolta, genuini cui non ha fatto un effettivo esborso che 'copriva' ammanchi di cassa già verificatisi è stata fornita in via 'indiretta'.

In tale prospettiva, il raffronto di detti titoli di spesa, con il brogliaccio delle operazioni e con i verbali delle verifiche di cassa, fa emergere come alla produzione dei titoli giuridici in argomento non sia seguito alcun esborso sul piano finanziario.

Il ch  avrebbe dovuto generare uno squilibrio.

Il riscontrato pareggio tra tali informazioni ha, invece, fornito prova del fatto che ad un ammanco gi  esistente in cassa   sopraggiunta la produzione di titoli atta a determinare una sostanziale situazione di pareggio.

Infine, quanto alla cassa,   stata data prova degli accreditamenti sul C/C della Casa di Reclusione per euro 46.327,24 a carico del capitolo 1764 p.g. 2, cui non   corrisposto l'allibramento per somme corrispondenti tra le somme riscosse all'interno del brogliaccio: in tal modo si   prodotto un fittizio aumento di cassa che ha apparentemente ripianato ammanchi preesistenti

Gli elementi di fatto sopra richiamati rappresentano il complesso del patrimonio indiziario acquisito al giudizio che connota le condotte del sig. Onorato e che il giudice ha valutato alla stregua dell'art. 2729 c.c.

esaminandone gravità, precisione e concordanza, secondo il proprio prudente apprezzamento (art. 95 c.g.c.), del quale ha dato conto con un'adeguata motivazione (cfr. punti da 3.3 a 3.3.3 della motivazione).

Giurisprudenza ormai consolidata configura la presunzione semplice (fino ad arrivare a configurare presunzioni 'supersemplici' in materia tributaria: Cass. sez. V, sent. n. 19602 del 2015) come una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza esclusiva nella formazione del proprio convincimento, esercitando il potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Quali prove critiche, il canone di valutazione delle presunzioni semplici consiste nell'esame complessivo di tutti gli indizi, alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché di per sé equivoci (Cass. n. 5787 del 2014), in modo tale che il rapporto di dipendenza tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato con riferimento ad una connessione di accadimenti che convergano nella dimostrazione del fatto ignorato (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità) e che, pur non escludendo in astratto altre possibilità, gli indizi sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del 'più probabile che non' (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella indicata dal giudice (Cass. n. 22898 del 2012).

Per quanto precede, il Collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei criteri inferenziali che sostengono il

procedimento di prova indiziaria e che sia giunto a conclusioni in ordine alla prova del danno del tutto condivisibili.

4.- Col quarto motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'onere della prova per operazioni contabili poste in essere da impiegato amministrativo non contabile; travisamento dei fatti; manifesta illogicità; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; contraddittorietà ai principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza prevalente sull'onere della prova.

In particolare, la difesa contesta che il primo Giudice ha ritenuto di applicare i criteri della responsabilità contabile all'appellante, anche quando questi non era ancora stato nominato cassiere della Casa di Reclusione Ucciardone, ovvero, quando era cessato dalla carica ricoperta, ove invece andavano applicati i criteri della responsabilità amministrativa, rendendo così viziata sotto il profilo giuridico e probatorio l'intera sentenza.

I vizi probatori riguarderebbero: la c.d. operazione Enel, della quale la difesa contesta la riferibilità all'appellante, in assenza di debita prova, del presunto ammanco per euro 46.327,24 del capitolo 1764 (mercede dei detenuti), operazione di esclusiva competenza del responsabile dell'area contabile.

Sotto tale profilo la difesa ha chiesto l'acquisizione dei bonifici versati alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo con riferimento al Capitolo n. 1764 pg 2. Sarebbe bastata, infatti, la verifica di tali operazioni per ritenere l'asserito ammanco contabile che oggi viene imputato all'odierno appellante, certamente insussistente.

4.1.- Anche tale motivo si rivela privo di fondamento.

Come chiarito dall'impugnata sentenza, l'operazione Enel è servita a coprire una precedente indebita appropriazione e non a realizzare direttamente l'appropriazione delle somme Enel da parte dell'appellante.

Infatti, è vero che la Casa di reclusione ha ricevuto un accredito di euro 76.885,33, ma soltanto 50.025,27 sono stati versati alla Tesoreria, il chè avrebbe dovuto determinare un avanzo di cassa.

Invece, il 24 giugno 2020 si è verificato un pareggio al centesimo tra risultanze di cassa e registrazioni contabili, il chè dimostra che il surplus di 26.860,06 è servito a 'ripianare' un precedente ingiustificato ammanco del quale l'Onorato deve rispondere.

5. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma nei limiti della condanna, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento sui beni per come statuito dalla ordinanza n.159/2023.

Le spese di giustizia del presente grado seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe; conferma nei limiti della condanna, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento sui beni per come statuito dalla ordinanza n.159/2023.

Le spese di giustizia, pari ad euro 128,00 sono poste a carico del

	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23.01.2025	
--	--	--

	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
--	-------------	---------------	--

	Cons. Marco Smioldo	Pres. Vincenzo Lo Presti	
--	---------------------	--------------------------	--

--	--	--

	Palermo, 07/04/2025	
--	---------------------	--

	Il Funzionario preposto	
--	-------------------------	--

	Dott.ssa Pietra Allegra	
--	-------------------------	--

	F.to digitalmente	
--	-------------------	--